



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
"BRUNO UBERTINI"  
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DELLA DIRIGENZA DELL'AREA FUNZIONI LOCALI E DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA

### Art. 1

#### Fonti e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'orario di lavoro del personale della Dirigenza Area Funzioni Locali (ex PTA) in servizio presso l'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato ed è emanato nel rispetto dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

### Art. 2

#### Finalità e definizioni

1. La finalità è quella di definire tempi di lavoro necessari per l'ottimale funzionamento delle strutture prestando attenzione alle esigenze dell'utenza, nel rispetto degli obblighi contrattuali.
2. Agli effetti delle disposizioni del presente regolamento si intende per:
  - **Orario di servizio:** il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità della struttura e l'erogazione dei servizi all'utenza.

L'orario di servizio settimanale è ordinariamente articolato, salvo quanto di seguito precisato, su 5 giorni settimanali. La fascia dell'orario in cui ordinariamente si svolge il servizio è ricompresa tra le ore 7 e le ore 20.

- **Orario di lavoro:** il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun Dirigente assicura la propria prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.

Nel rispetto delle previsioni contrattuali, l'orario di lavoro, inteso quale presenza in servizio, settimanale del Dirigente si articola in maniera flessibile in funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla strutturazione dell'orario di servizio.

### Art. 3

#### Presenza in servizio

1. I Dirigenti dell'Area Funzioni Locali assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.
2. La "flessibilità" prevista per la presenza in servizio non può tradursi in mero arbitrio o nella facoltà di effettuare qualsiasi tipo di orario che prescindendo dall'articolazione dell'orario di servizio.
3. I Dirigenti responsabili delle singole strutture, il Direttore di Dipartimento e il Direttore Amministrativo possono adottare, con riguardo al personale in diretta dipendenza gerarchica e fermo restando l'assenza di un orario di lavoro settimanale minimo, misure organizzative volte ad disporre la necessaria presenza in servizio dei dirigenti in talune giornate o in talune fasce orarie, onde oggettivare una specifica correlazione e un vincolo di adeguatezza tra la presenza giornaliera in servizio e la prestazione lavorativa, avuto riguardo alle esigenze di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La presenza in servizio giornaliera è garantita, con le modalità di seguito precisate, sui 5 giorni settimanali e il dirigente è tenuto a coprire l'assenza giornaliera con idonea causale. Allo scopo di



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
"BRUNO UBERTINI"  
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

favorire forme sempre più efficaci di formazione ed aggiornamento - anche manageriale -, la partecipazione ad attività scientifiche e didattiche, il contributo nell'ambito di procedure selettive di cui al DPCM 24 aprile 2020 ed altre iniziative positivamente valutate dalla Direzione amministrativa, è consentita, d'accordo con il Dirigente sovraordinato, una diversa articolazione del servizio giornaliero, con destinazione, per le finalità sopra menzionate, di una giornata per trimestre, anche da fruirsi in forma cumulativa nell'ambito del medesimo mese. Detta articolazione della presenza in servizio su quattro giorni è possibile a condizione che nella medesima settimana non siano previste assenze ad altro titolo e che il dirigente non abbia fruito nel mese di istituti sospensivi della prestazione lavorativa (malattia, infortunio, congedi etc).

5. Ferma restando l'autonoma determinazione da parte del Dirigente del proprio orario di lavoro, da esercitarsi nei limiti di cui al CCNL e al presente regolamento, la continuità e l'assiduità della presenza in servizio per l'adempimento dei propri compiti – computata ai sensi dell'art.6 e avuto riguardo anche ai criteri vigenti per gli altri ruoli della dirigenza – sono valorizzati nell'ambito valutazione annuale dello stesso, anche ai fini dell'applicazione degli istituti incentivanti.
6. Con riferimento alle assenze programmabili, il dirigente adotta modalità di programmazione e di organizzazione che tengano conto delle esigenze di continuità delle attività e di adeguato coordinamento con il restante personale, attraverso la preventiva condivisione con il dirigente sovraordinato.

#### **Art. 4**

##### **Presenza in servizio dei Dirigenti con incarico di direzione di Struttura Complessa**

1. I Dirigenti con incarico di direzione di Struttura Complessa (SC) assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri Dirigenti, così da realizzare gli obiettivi ed i programmi annuali, e per svolgere le attività di aggiornamento, di didattica e di ricerca.

#### **Art. 5**

##### **Riposo settimanale**

1. Il riposo settimanale coincide di norma con la domenica. Il numero di riposi settimanali spettanti a ciascun Dirigente è fissato nel numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 66/2003, in un giorno concordato tra il Dirigente ed il Dirigente sovraordinato, avuto riguardo delle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato non danno luogo a riposo compensativo o monetizzazione.

#### **Art. 6**

##### **Rilevazione delle presenze**



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
 DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
 "BRUNO UBERTINI"  
 ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

1. La rilevazione della presenza in servizio di tutti i Dirigenti, deve avvenire unicamente a mezzo dell'apposito sistema informatizzato in uso presso l'Istituto.
2. L'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze fornisce al personale al momento dell'assunzione in servizio un badge, strettamente personale e non cedibile ad altre persone. Il badge non può essere conservato nella struttura e il suo uso improprio è perseguibile a norma di legge. Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciarne l'eventuale smarrimento alla U.O. preposta, chiedendo immediatamente il rilascio di un duplicato.
3. Qualora già presente in Istituto il dipendente deve fare rilevare ogni interruzione del servizio (missione, uscita per servizio, permesso sindacale, assemblea, pausa mensa, ecc.) utilizzando il lettore della propria struttura, così come individuata dalla Direzione dell'Istituto.
4. I Dirigenti che, per esigenze di servizio connesse alle funzioni proprie della qualifica rivestita, devono operare presso strutture esterne all'Istituto devono essere preventivamente autorizzati dal proprio Responsabile.
5. La rilevazione non è diretta a contabilizzare un debito orario, non previsto dalla norma contrattuale, ma assolve a queste specifiche finalità:
  - consente all'Istituto la corretta gestione degli istituti contrattuali di gestione del rapporto di lavoro, quali aspettative, congedi, ferie; permessi giornalieri previsti da norme di legge e contrattuali, permessi orari riconosciuti da specifiche disposizioni di legge (come, ad esempio, i riposi giornalieri di cui all'art. 39 e 42 del D.Lgs. 151/2001 e i permessi giornalieri di cui all'art. 33, comma 6, della Legge 104/1992)
  - consente all'Istituto la gestione delle disposizioni contrattuali sulla mensa, in relazione alla concreta articolazione della presenza in servizio, in coerenza con le previsioni dei regolamenti in materia (art.13);
  - è diretta a garantire al dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed infortunistiche, nonché l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori;
  - è finalizzata a rendere effettivi i principi richiamati nell'art. 13 CCNL 17.12.2020, in coerenza con le scelte organizzative dell'Istituto e con gli indirizzi di cui al presente regolamento.
6. Il Dirigente responsabile valida, secondo le modalità previste, il prospetto riepilogativo mensile delle presenze/assenze
7. Il Direttore del Dipartimento assicura la corretta applicazione del presente regolamento nelle strutture di competenza.

## **Art. 7**

### **Ferie**

1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile del Dirigente, non sono monetizzabili e devono essere fruiti nel corso dell'anno solare di maturazione, sulla base di specifica programmazione annuale definita con il Dirigente sovraordinato.
2. Nei casi in cui per indifferibili esigenze di servizio o personali, non sia stato possibile usufruire delle ferie entro l'anno solare, le stesse dovranno essere fruiti entro il termine previsto dal CCNL 17.12.2022.
3. Nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno al Dirigente è garantito il godimento di un periodo di ferie di almeno 15 giorni continuativi.



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
"BRUNO UBERTINI"  
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

4. In caso di inerzia del Dirigente e fatto salvo il caso di oggettivo impedimento per lunga assenza o altro, Il Dirigente sovraordinato propone l'assegnazione d'ufficio delle ferie tenuto conto delle esigenze di servizio e di eventuali segnalazioni del Dirigente stesso. In assenza di risposta da parte del Dirigente, il Dirigente sovraordinato dovrà procedere con la programmazione d'ufficio, assegnando i periodi di ferie secondo un criterio di rotazione e in relazione all'ammontare del residuo.
5. Le ferie non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, salvo i casi di decesso e di risoluzione per inidoneità assoluta e permanente, nonché a quanto previsto dal comma successivo.
6. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

#### **Art. 8**

##### **Violazioni in materia di presenza in servizio e valutazione del Dirigente**

1. La presenza in servizio in forma adeguata alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane costituisce obbligo per il Dirigente, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dall'Istituto.
2. La corretta osservanza di tale obbligo da parte dei Dirigenti costituisce uno specifico elemento di valutazione in sede di verifica periodica dell'attività dirigenziale o alla scadenza dell'incarico attribuito, come predisposto dalle previsioni dei CCNL.
3. Per i Dirigenti Responsabili di struttura rientra nella responsabilità dirigenziale la corretta applicazione del presente regolamento.

#### **Art. 9**

##### **Modulistica**

1. Per la fruizione dei diversi istituti contrattuali di cui al presente regolamento, si rinvia all'utilizzo dei sistemi informatici all'uopo predisposti, ovvero all'utilizzo dell'apposita modulistica in uso presso l'Istituto.

#### **Art. 10**

##### **Pausa, pausa pranzo e servizio mensa**

1. Qualora l'orario di lavoro ecceda le sei ore, il dirigente deve beneficiare di un intervallo per pausa non inferiore a 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche o della eventuale consumazione del pasto.
2. La fruizione della pausa avviene correlandola, sia pure con modalità flessibili, a:
  - esigenze della struttura cui il dirigente è assegnato;
  - articolazione dell'orario di servizio predisposta dal Responsabile della struttura;
  - fascia oraria di presenza del comparto in forza alla struttura medesima.
3. La pausa deve essere rilevata tramite idonea timbratura. Nell'ipotesi di assenza, anche parziale, di timbratura si provvederà, ai soli fini di cui all'art.8, comma 5, ad una decurtazione automatica di 30



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
"BRUNO UBERTINI"  
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

- minuti al superamento delle 6 ore e 30 minuti di lavoro consecutivi. La decurtazione automatica della pausa non determina il venir meno dell'obbligo di timbratura.
4. Nell'eventualità di eccezionali motivi di servizio o di circostanze improcrastinabili che impediscono la fruizione della pausa, il riconoscimento del periodo lavorato in luogo della pausa, sempre ai soli fini di cui all'art.8, comma 5, avviene previa motivata giustificazione, approvata dal responsabile della struttura di afferenza / superiore gerarchico.
  5. Il dipendente ha diritto all'accesso alla mensa o al buono pasto per ogni giornata lavorativa che preveda una permanenza in servizio pari o superiore a 4 ore e la fruizione della pausa per la consumazione del pranzo nella fascia oraria prevista.
  6. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
  7. È consentito l'accesso alla mensa aziendale o alla fruizione dei buoni pasto nelle giornate di formazione organizzate dall'Istituto.
  8. Il pasto è somministrato tramite la mensa interna ai dipendenti della Sede di Brescia, e tramite buoni pasto ai dipendenti in servizio presso le Sedi territoriali.
  9. La fascia temporale per la fruizione della mensa presso la sede sarà quella prevista nel contratto di appalto di servizio; presso le Sedi territoriali periferiche la fruizione della pausa potrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 11.30 e le ore 14.30. Per i dirigenti in missione la pausa mensa è definita in trenta minuti in coincidenza con l'orario di consumazione del pasto.
  10. La timbratura effettuata presso la sala mensa interna della Sede di Brescia è utile esclusivamente ai fini dell'addebito del pasto.

#### **Art. 11**

##### **Norma finale**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1.6.2023.
2. La Direzione invierà apposita comunicazione ai Dirigenti dell'area sanità ed alle Organizzazioni Sindacali rappresentative relativa alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Di ogni modifica sarà data preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali.
4. Per quanto non espressamente regolato dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.